Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 170 del 23 giugno 1980

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 giugno 1980 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510[illegible]
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85[illegible]

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 82, con il quale è stata concessa al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1979, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione centrale, per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso col presente decreto è riservato agli impiegati dei ruoli della carriera di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto diploma di laurea con l'indicazione dell'università e della data in cui il diploma stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) se intendono effettuare la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco) e quale, nel colloquio;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè la dichiarazione del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto privato e diritto processuale civile;

b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;

c) economia politica;

d) scienza delle finanze;

e) diritto internazionale pubblico e privato, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;

f) nozioni di contabilità di Stato;

g) statistica metodologica;

h) prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco).

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. **1** *avranno luogo, con inizio alle ore* **8**, *a Roma, nei giorni* **23** *e* **24** *gennaio* **1981**, *presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n.* **4**, *salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre aggiunto un decimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa di lingua straniera, nel cui colloquio di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 2000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 2000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di *raccomandata con avviso di ricevimento*, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 190, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.396.500 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 281.272, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1980
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 202

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . .
. . . . . nato a . . . . . . (provincia
. . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . .
. . . . . c.a.p. n. . . . . . (provincia . . .

. .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché . . . (1);

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'Università . . . . . di . . . in data . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . . . dal ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . dal . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) chiede di sostenere (nel caso affermativo), al colloquio, la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco), (indicare quale) . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, . . .

Firma . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare », « è attualmente in servizio militare presso il . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . »; ovvero, « perché riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5845)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 82, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1979, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'amministrazione centrale, per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale diplomate degli istituti tecnici femminili, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda, stenodattilografo in lingue estere, contabile d'azienda, addetto alla contabilità di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi d guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del

Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè la dichiarazione del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prova di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile, limitatamente al procedimento istruttorio e al processo di cognizione;

b) nozioni di contabilità di Stato;

c) elementi di economia politica;

d) elementi di statistica.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Roma, nei giorni 19 e 20 gennaio 1981, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 2000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 2000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a segretario.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 160, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.176.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 281.272, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Lavoro, foglio n.* 203

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia . .) il giorno . . domiciliato in . c.a.p. n. . . (provincia . .) via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . conseguito presso . ., via . (città) . in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . dal . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal . . al (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare » « è attualmente in servizio militare presso il . . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . »; ovvero, « perché riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5846)

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 82, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1979, l'autorizzazione all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'amministrazione centrale per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc. o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio.

La prova scritta verterà su un componimento in lingua italiana.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

La prova pratica di dattilografia verterà su una scrittura sotto dettato su macchina « Olivetti » alla velocità di 180 battute al minuto.

Il colloquio verterà sulle materie appresso indicate:

a) aritmetica elementare (nei limiti del programma previsto per la scuola dell'obbligo);

b) nozioni elementari di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

c) nozioni elementari di statistica.

La prova scritta del concorso di cui al precedente art. 1 avrà luogo, con inizio alle ore 8, a Roma, il giorno 28 gennaio 1981, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere la prova predetta.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di sette decimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 2000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 2000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a coadiutore.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 120, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 882.000 e l'indennità integrativa speciale di L. 281.272, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: Foschi

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1980
Registro n. 5 *Lavoro, foglio n.* 204

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6 - 00100 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . . . . (provincia . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . . (provincia . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . ., via . . . . (città) . . . . . . in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare » « è attualmente in servizio militare presso il . . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . »; ovvero, « perché riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5847)

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 257, con il quale è stata concessa al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1980, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per esami a consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede nella Lombardia e nel Veneto;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i posti vacanti presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752) sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, da ripartire tra le regioni sotto indicate, nel modo che segue:

Lombardia	posti 3
Veneto	» 2

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso col presente decreto è riservato agli impiegati dei ruoli della carriera di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto diploma di laurea con l'indicazione dell'università e della data in cui il diploma stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) se intendono effettuare la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco) e quale, nel colloquio;

m) l'impegno a raggiungere, in caso, di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorrono;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè la dichiarazione del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Prova di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto privato e diritto processuale civile;

b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;

c) economia politica;

d) scienza delle finanze;

e) diritto internazionale pubblico e privato, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;

f) nozioni di contabilità di Stato;

g) statistica metodologica;

h) prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco).

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 *avranno luogo, con inizio alle ore* 8, *a Roma, nei giorni* 21 *e* 22 *novembre* 1980, *presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n.* 4, *salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre aggiunto un decimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa di lingua straniera, nel cui colloquio di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.
Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale e degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 2000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 2000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo, e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli ispettorati del lavoro aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1 e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse, da quella di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dell'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 190, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.396.500 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 281.272, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: Foschi

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Lavoro, foglio n.* 201

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . . (provincia . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . c.a.p. n. . . . . . (provincia . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'Università . . . . . . di . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) chiede di sostenere (nel caso affermativo), al colloquio, la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco), (indicare quale) . . . . .;

h) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ispettorati regionali o provinciali del lavoro nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . .»; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5848)

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame

dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 82, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1979, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, numero 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 257, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1980, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per esami a segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli ispettorati del lavoro per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede nel Piemonte, nella Lombardia, nel Veneto, nell'Emilia Romagna e nella Toscana;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i posti vacanti presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina, (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752), sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

Piemonte	posti	13
Lombardia	»	12
Veneto	»	9
Emilia-Romagna	»	6
Toscana	»	6

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elvazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile, limitatamente al procedimento istruttorio e al processo di cognizione;

b) nozioni di contabilità di Stato;

c) elementi di economia politica;

d) elementi di statistica.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Roma, nei giorni 16 e 17 febbraio 1981, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda ed ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicata nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A partità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve dei posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 2000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 2000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario, che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per il territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 giugno 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, *soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:*

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), e 6), nonchè quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento *della lettera di invito indicata al primo comma del* presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli ispettorati del lavoro aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1 e, dopo un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina a segretario. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse da quella di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora *sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto* d'impegno con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 160, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.176.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 281.272, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1980
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 200

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta bollata da L. 2000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . nato a . . . . . (provincia . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . . (provincia . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico per esami a quarantasei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . . . conseguito presso . . . . via . . . . . (città) . . . . . in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ispettorati regionali o provinciali del lavoro, nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . », ovvero, « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5849)

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciannove posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 82, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1979, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, numero 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 257, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1980, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, numero 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per esami a consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede nel Piemonte, nella Lombardia, nel Veneto, nel Friuli-Venezia Giulia, nell'Emilia-Romagna, nella Liguria, nella Toscana e nelle Marche;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i posti vacanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752) sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciannove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da ripartire tra le regioni sotto indicate, nel modo che segue:

Piemonte	posti 3
Lombardia	» 2
Veneto	» 2
Friuli-Venezia Giulia	» 3
Emilia-Romagna	» 3
Liguria	» 2
Toscana	» 2
Marche	» 2

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso col presente decreto è riservato agli impiegati dei ruoli della carriera di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica

amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto diploma di laurea con l'indicazione dell'Università e della data in cui il diploma stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) se intendono effettuare la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco) e quale, nel colloquio;

m) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorrono;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto privato e diritto processuale civile;

b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;

c) economia politica;

d) scienza delle finanze;

e) diritto internazionale pubblico e privato, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;

f) nozioni di contabilità di Stato;

g) statistica metodologica;

h) prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco).

Le prove scritte del concorso di cui al precedente articolo 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Roma, nei giorni 6 e 7 marzo 1981, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre aggiunto un decimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa di lingua straniera, nel cui colloquio di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle nomine vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A partità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 2000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 2000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario, che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui allart. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), e 6), nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile **sarà** accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè quèsti siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli uffici del lavoro e della massima occupazione, aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1 e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse, da quella di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 190, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.396.500 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 281.272, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno **1980**
Registro n. 5 *Lavoro, foglio n.* 205

Schema esemplificativo della domanda (da redigere in carta bollata da L. 2000) **ALLEGATO 1**

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . . . (provincia . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . . (provincia . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico per esami a diciannove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università . . . . . di . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) chiede di sostenere (nel caso affermativo), al colloquio, la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco), (indicare quale), ... ;

h) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione, nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare » « è attualmente in servizio militare presso il . . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . .; ovvero, « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5850)

Concorso circoscrizionale pubblico, per titoli, a diciannove posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 82, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1979, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, numero 249;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 257, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1980, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, numero 249;
Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per titoli a commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Basilicata e Calabria;
Considerato che i posti vacanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752) sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per titoli a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da ripartire tra le regioni sotto indicate, nel modo che segue:

Piemonte	posti 2
Lombardia	» 2
Veneto	» 4
Liguria	» 2
Emilia-Romagna	» 3
Toscana	» 2
Umbria	» 1
Molise	» 1
Basilicata	» 1
Calabria	» 1

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi di istruzione elementare;
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;
5) buona condotta;
6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;
7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, come ad esempio attestazioni di servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o privati, che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

I titoli di cui sopra vanno prodotti in bollo da L. 2000.

Non si terrà conto di documenti che perverranno dopo il termine indicato al primo e secondo comma del presente articolo, nè di quelli in fotocopia non autenticata o in carta libera.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Esame dei titoli

La commissione determina i criteri di valutazione dei titoli. effettua l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli e forma la graduatoria di merito degli aspiranti.

La votazione complessiva è stabilita dai voti attribuiti dalla commissione giudicatrice ai titoli posseduti dai candidati.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 4.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 2000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dai sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 2000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario, che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 5;

3) certificato in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve

essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), e 6), nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti divesi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli uffici del lavoro e della massima occupazione, aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1 e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a commesso.

Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso gli uffici aventi sede in circoscrizioni diverse da quella di assegnazione prima che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato ad altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 100, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 735.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 281.272, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Lavoro, foglio n.* 209

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, 6 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . . . . (provincia . . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . . (provincia . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico per titoli a diciannove posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . . . via . . . . . (città) . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ufficio del lavoro e della massima occupazione nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso;

h) allega i sottoelencati documenti:

. . . .

. . . .

. . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . .

. . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o di rinvio in qualità di . . . . . »; ovvero, « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5851)

Concorso circoscrizionale pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 82, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1979, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per titoli ed esami ad agente tecnico, in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede nel Piemonte, nella Lombardia e nella Basilicata;

Considerato che i posti vacanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752), sono regolarmente accantonati;

Considerato che stante tale nuova disciplina, nessun vincitore del concorso può essere destinato nella predetta provincia;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da ripartire tra le regioni sottoindicate, nel modo che segue:

Piemonte	posti 1
Lombardia	» 1
Basilicata	» 1

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi di istruzione elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

8) patente di categoria « C » per la conduzione di autoveicoli.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto

indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorrono;

m) il tipo di patente posseduto, la prefettura che l'ha rilasciata e la data di rilascio;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, come ad esempio attestazioni di servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o privati, che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

I titoli di cui sopra vanno prodotti in bollo da L. 2000.

Non si terrà conto di documenti che perverranno dopo il termine indicato al primo e secondo comma del presente articolo, nè di quelli in fotocopia non autenticata o in carta libera.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Valutazione dei titoli

La commissione determina i criteri di valutazione dei titoli ed effettua l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli prodotti dagli aspiranti.

Art. 5.

Ai candidati sarà data comunicazione della data fissata per la prova pratica di idoneità tecnica e per l'esame psicotecnico almeno 20 giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerli.

I candidati dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova un documento di identità personale non scaduto di validità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno:

a) accertamento tecnico-pratico della idoneità del candidato alla corretta conduzione di autovetture, e conoscenza perfetta del motore e di tutti gli altri organi meccanici ed elettrici;

b) esame psicotecnico del candidato.

Le prove non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nelle due prove. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con i voti riportati nelle due prove di cui al presente art. 6.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno di detti documenti, in bollo da L. 2000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 2000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ed era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per il territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo;

8) certificato in bollo da L. 2000, rilasciato dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di categoria « C » per la conduzione di autoveicoli.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

e) certificato rilasciato dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente « C ».

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli uffici del lavoro e della massima occupazione, aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1, e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad agente tecnico.

Gli stessi non potranno essere trasferiti, nè distaccati, presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse da quella di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, *penultimo* comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 133, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 977.550 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 281.272, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, *secondo l'ordine della graduatoria* stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Lavoro, foglio n.* 208

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . .) (provincia . . . .) il giorno . .) domiciliato in . . . c.a.p. n. . (provincia . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico per titoli ed esami a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . conseguito presso . . . via . . . (città) . . in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . . dal . . ovvero, ha prelevato servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . . . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) è in possesso della patente di categoria « C » per la conduzione di autoveicoli rilasciata dalla prefettura di . . . in data . . . .;

h) si impegna a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso;

i) allega i sottoelencati documenti:

. . . .
. . . .
. . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per *l'autenticità della firma* . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più *requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni* danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, *indicare le condanne penali riportate* (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o di rinvio in qualità di . . . . »; ovvero, « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere *autenticata* da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5852)

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trecentosedici posti di collocatore nel ruolo dei collocatori

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione *per il personale della carriera esecutiva* dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 82, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1979, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 257, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1980, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per esami a collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per far fronte alle esigenze di funzionamento delle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i posti vacanti presso l'ufficio provinciale de lavoro e della massima occupazione di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752) sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trecentosedici posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le Sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da ripartire tra le regioni sotto indicate, nel modo che segue:

Piemonte	posti	35
Lombardia	»	40
Veneto	»	25
Friuli-Venezia Giulia	»	15
Liguria	»	25
Emilia-Romagna	»	20
Toscana	»	30
Marche	»	10
Umbria	»	6
Lazio	»	25
Molise	»	10
Campania	»	20
Basilicata	»	20
Calabria	»	15
Sardegna	»	20

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media, ecc., o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia, n. 6, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia stata dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica ed un colloquio, secondo il programma riportato nell'allegato 2 al presente bando.

Per le prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 *avranno luogo, con inizio alle ore* 8, *a Roma, nei giorni* 19, 20 *e* 21 *marzo* 1981, *presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n.* 4, *salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

La prova pratica di dattilografia e quella orale avranno luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia ed al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati, distintamente, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 2.000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 2.000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 2.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2.000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2.000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti, invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare e del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2.000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonché quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprecché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso le sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1 e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a collocatore. Gli stessi non potranno essere trasferiti né distaccati presso sezioni aventi sede in circoscrizioni diverse da quelle di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10 penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 148, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.087.800 e la indennità integrativa speciale mensile di L. 281.272, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti, per rinuncia, per decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni, dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Lavoro, foglio n.* 286

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV -
Via Flavia, 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia . . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trecentosedici posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . conseguito presso in via . . (città) . in data . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . dal ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione con la qualifica di . . dal . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna di accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione a sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . .

Data, .

Firma . . .

Visto per l'autenticità della firma . . (5)

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione e di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare » « è attualmente in servizio militare presso il . . »; « non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perché pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . »; ovvero, « perché riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1) PROVE SCRITTE

1) Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica e di geometria. Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Nozioni di legislazione sociale. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura sotto dettato, su macchine « Olivetti », di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battutte al minuto primo.

3) COLLOQUIO

Colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti materie:

1) nozioni di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento all'organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

2) compiti d'istituto;

3) nozioni di statistica.

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi né consigliare i testi da usare per la preparazione.

(6123)

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176 con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 82, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1979, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della egge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 257, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1980, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per esami a coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta, nel Piemonte, nella Lombardia, nel Veneto, nella Liguria, nella Toscana, nel Lazio, nell'Umbria, nel Molise, nella Campania, nella Basilicata e nella Sardegna;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i posti vacanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752), sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di coadiutore in prova nel ruolo del per-

sonale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione da ripartire tra le regioni sottoindicate, nel modo che segue:

Valle d'Aosta	posti 2
Piemonte	» 7
Lombardia	» 3
Veneto	» 4
Liguria	» 4
Toscana	» 4
Lazio	» 5
Umbria	» 3
Molise	» 3
Campania	» 5
Basilicata	» 3
Sardegna	» 3

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc., o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali provedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in questo caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge e sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto idirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio.

La prova scritta verterà su un componimento in lingua italiana.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

La prova pratica di dattilografia verterà su una scrittura sotto dettato su macchina « Olivetti » alla velocità di 180 battute al minuto.

Il colloquio verterà sulle materie appresso indicate:

a) aritmetica elementare (nei limiti del programma previsto per la scuola dell'obbligo);

b) nozioni elementari di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

c) nozioni elementari di statistica.

La prova scritta del concorso di cui al precedente art. 1 avrà luogo, con inizio alle ore 8, a Roma, il giorno 10 febbraio 1981, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta didentità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere la prova predetta.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di sette decimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 2000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ed era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1 e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a coadiutore Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse da quella di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 120, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 882.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 281.272, oltre agli emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1980
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 207

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. . . . n. . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . via . . . . . (città) . . . . in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . .»; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6124)

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 82, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della pevidenza sociale, con riferimento all'anno 1979, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 257, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1980, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per esami a segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede nel Piemonte, nella Lombardia, nel Veneto, nell'Emilia-Romagna, nella Toscana, nell'Umbria, nel Lazio, nel Molise, nella Campania e nella Sardegna;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che i posti vacanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, per la cui copertura vige una particolare disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752), sono regolarmente accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da ripartire tra le regioni sotto indicate nel modo che segue:

Piemonte	posti 9
Lombardia	» 9
Veneto	» 4
Emilia-Romagna	» 7
Toscana	» 6
Umbria	» 4
Lazio	» 6
Molise	» 3
Campania	» 5
Sardegna	» 2

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, diplomate degli istituti tecnici femminili, ragionieri, geometri o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda, stenodattilografo in lingue estere, contabile d'azienda, addetto alla contabilità di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere, addetto alla segreteria d'azienda, addetto al commercio con l'estero;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcune delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministero.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della

guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 2000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiarare nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso, al quale i candidati intendano partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto privato e diritto processuale civile, limitatamente al procedimento istruttorio e al processo di cognizione;

b) nozioni di contabilità di Stato;

c) elementi di economia politica;

d) elementi di statistica.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Roma, nei giorni 13 e 14 aprile 1981, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 2000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'anno di nascita, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 2000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 2000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso

uno degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nelle circoscrizioni indicate all'art. 1 e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina a segretario. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse da quella di assegnazione, prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 160, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.176.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 281.272, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 10 aprile 1980

Il Ministro: Foschi

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1980
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 206

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV
Via Flavia n. 6 - 00100 Roma.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . nato a (provincia .) il giorno domiciliato in . c.a.p. n. . . (provincia . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perchè . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . via . . . . . . (città) . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . . »; ovvero, « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6125)

ERNESTO LUPO, *direttore* Dino Egidio Martina, *redattore*

L. 900 (1651093/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411200801700)